

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

**REVISORE CONTABILE**

Via San Bernardino, n. 24  
28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

E-mail: [rguercio@pec.it](mailto:rguercio@pec.it)

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI

LOCANA (TO)


OGGETTO: Verbale n. 3/2021 del 27/02/2021.

Si trasmette l'allegato verbale contenente il parere in ordine alla costituzione del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020, come indicato nella determinazione del Responsabile del Settore Finanziario trasmessa allo scrivente in data 23 febbraio 2021.

Cordiali saluti.

Verbania, 27 febbraio 2021

IL REVISORE DEI CONTI  
(dr. Rosario Guercio Nuzio)

  
\_\_\_\_\_

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario

**REVISORE CONTABILE**

Via San Bernardino, n. 24

28922

VERBANIA

Cell.: 347/8814700

Pec: [rguercio@pec.it](mailto:rguercio@pec.it)

**Verbale n.: 3/2021**

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di

LOCANA (TO)

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo del personale. Parte economica 2020.

**IL REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI LOCANA**

**Premesso** che è pervenuta in data 23/02/2021 dal Comune di Locana copia della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 105 del 31/12/2020 di "Costituzione del fondo salario accessorio provvisorio anno 2020";

**Esaminata**, quindi, l'ipotesi di costituzione del Fondo per la politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2020, (di seguito "Fondo");

**Visto** il disposto di cui all'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ..., è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...*";

**Visto** il CCNL comparto "Funzioni locali" del 21/05/2018, in particolare:

- gli artt. 67 e 68 che regolano le modalità di determinazione del "Fondo" a partire dall'anno 2018;
- l'art. 8 comma 6 che esplicita la procedura di formazione del contratto collettivo decentrato ed il relativo controllo;

**Considerato** che l'art. 67 comma 1 e 3 del succitato CCNL distingue le risorse decentrate destinate alla costituzione del fondo consolidato, in due categorie:

- la prima (comma 1), ricomprende tutte le fonti di finanziamento stabili e la quota dello 0,20% del monte salari 2001, nel caso in cui tali risorse siano state utilizzate per l'anno 2017, oltre ad altre voci di incremento previste dal comma 2;
- la seconda (comma 3), ricomprende risorse qualificate variabili, correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3 e successivi dell'art. 67;

**Visto** l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, secondo il quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio;



**Visto** quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 bis della legge n. 78/2010, convertito con legge 122/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013;

**Preso atto** che i costi della contrattazione integrativa 2018 risultano, pertanto, determinati tenendo conto:

- dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e s.m.i., secondo cui i costi della contrattazione integrativa devono essere decurtati di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011/2014 sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio;
- dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che ha abolito il limite previsto dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), stabilendo che a decorrere dall'1/1/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016;
- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 sull'incremento delle progressioni orizzontali ad opera del nuovo contratto non soggetti ai limiti di finanza pubblica;

**Vista** la circolare della R.G.S. n. 20 dell'8/5/2015, che fornisce le istruzioni operative in merito alla decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015, come previsto dalla citata Legge 147/2013;

**Preso atto**, altresì, che non vi sono riduzioni da apportare alla parte stabile per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456 della Legge 147/2013, in quanto presso l'Ente non ricorre la predetta fattispecie;

**Visti**, inoltre, al fine di verificare il rispetto del limite del trattamento economico accessorio:

- ⚡ il DM 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019, inerenti l'obbligo di adeguare in aumento il limite di cui al richiamato art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- ⚡ la circolare interministeriale del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31 dicembre 2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del DL 34/2019"*;
- ⚡ la circolare della R.G.S. n. 179877/2020 che ha individuato le concrete modalità operative di calcolo dell'adeguamento;

**Preso atto** che, a seguito dell'applicazione della predetta normativa, non si rileva alcuno scostamento positivo tra il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018 e quello in servizio nell'anno 2020;

**Verificato**, pertanto, che il limite ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento restando fissato in € 76.540,92 e, quindi, non occorre procedere ad alcuna decurtazione del fondo parte variabile relativo al corrente anno;

**Considerato** che con il provvedimento in esame si è provveduto alla costituzione del fondo entro il 31 dicembre 2020, ma non è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo, tutte le risorse a tale scopo destinate (parte stabile + parte variabile) devono essere vincolate;



**Rilevato** che non si intendono assegnare risorse ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 2018, ex art. 15 comma 5 del CCNL del 1999;

**Ritenuto** che le risorse del "Fondo" devono essere previste nel bilancio annuale di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

**Rilevato**, altresì, il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obblighi di contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;

**Visto** che l'Ente rispetta i parametri obiettivi per il triennio 2019-2021 approvati con D.M. 28 dicembre 2018;

**Verificata**, pertanto, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

**Richiamato**, al riguardo, l'art. 8 comma 6 del CCNL del 21/05/2018 che, nell'esplicitare la procedura di stipula del contratto decentrato, stabilisce che "l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata all'Organo di revisione entro 10 giorni dalla sottoscrizione";

Per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla costituzione del Fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020, come indicato nella determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 105 del 31/12/2020 pervenuta in data 23/02/2020.

Per quanto sopra esposto, l'Organo di revisione, tenuto conto che l'Ente non può assumere l'impegno per l'esercizio 2020,

#### **INVITA**

1) l'Amministrazione a far confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione le correlate economie di spesa, immediatamente utilizzabili, secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

#### **RACCOMANDA**

1) di richiedere allo scrivente Organo di revisione il parere di propria competenza in ordine alla successiva distribuzione del Fondo 2020, allegando il verbale definitivo di stipula dell'accordo sulla ripartizione delle risorse e l'eventuale certificazione dell'O.I.V..

2) di trasmettere, per via telematica all'ARAN ed al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5 corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Verbania, 27/02/2021

IL REVISORE DEI CONTI  
(dr. Rosario Guercio Nuzio)

